



Studio Perry Mason

Caso n. 1 del 29.09.2021

Gruppo: Damiano

Componenti del gruppo: Alessandra Damiano

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso:

L'art 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n285 (codice della strada) comma 7 stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento dello stato di alterazione fisica dovuta a sostanze alcoliche, il conducente è punito con la pena di cui al comma 2 lettera c), ossia, *“ammenda da euro 1050 ad euro 6000 e arresto da sei mesi ad un anno”*. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che la condanna comporta la sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Tokyo rischia l'ammenda da 1050 a 6000 euro, l'arresto da sei mesi ad un anno, il ritiro del veicolo se a lei intestato e la sospensione della patente da sei mesi a due anni, a meno che non fosse già stata condannata nei due anni precedenti per il medesimo reato, in questo caso incorrerebbe nella revoca della patente.

Nel caso di specie non può trovare applicazione la causa di esclusione dell'imputabilità di cui all'art 85 c.p. per la quale non può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato colui che nel momento in cui l'ha commesso non era capace di intendere e di volere. Infatti, sebbene l'ubriachezza certamente comprometta la capacità di intendere e di volere di un individuo, il Codice Penale distingue l'ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore (art. 91) e l'ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata (art. 92).

Nel primo caso è infatti esclusa l'imputabilità in caso di piena ubriachezza ed è diminuita la pena in caso di non piena ubriachezza, mentre nel secondo l'ubriachezza non esclude né diminuisce l'imputabilità.

Osservando la traccia, appare incontestabile che Tokyo abbia assunto sostanze alcoliche volontariamente e per tanto il reato di cui al 186 del codice della strada le è pienamente imputabile.

Rileviamo tuttavia che ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186 del Codice della Strada la pena detentiva e pecuniaria potrà essere sostituita dal giudice con quella dei lavori di pubblica utilità. In questo caso secondo la sentenza Cassazione n. 48330/17, se il giudice sostituisce al conducente in stato di ebbrezza la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, non può contestualmente sospendergli la patente.

Tuttavia Tokyo dovrà rispondere di una seconda fatti specie di reato *“Oltraggio a pubblico ufficiale (art 341 bis c.p.)”* siccome il fatto è compiuto in ambiente pubblico o aperto al pubblico, in presenza di più persone e durante l'esecuzione di un atto ufficiale. Anche per questo reato non è applicabile la causa di esclusione dell'imputabilità per gli stessi motivi. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. In conclusione, Tokyo risulta imputabile per entrambi i reati di cui all'art 186 comma 7 Codice della strada. e di cui al 341 bis c.p.

